

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- Dott. Comm. Domenico Posca..Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 25 maggio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO E DIRITTO

Con reclamo del 4.03.09, il ricorrente ha contestato alla Banca la progressiva riduzione del tasso creditore riferita al conto corrente (complessivamente dal 3% all'1,75%), ma mai comunicata al fine di consentire l'eventuale esercizio del diritto di recesso.

Con nota del 16.03.09, l'intermediario ha assicurato che la questione sollevata sarebbe stata oggetto di approfondimenti; infatti, il 22.04.09, ha comunicato che le variazioni sfavorevoli del tasso fossero riconducibili alla riduzione della componente 'oggettiva' del rendimento e, pertanto, non soggette all'obbligo di preavviso invocato dal cliente.

L'intermediario ha, inoltre, precisato la natura indicizzata del tasso applicato al conto corrente (in virtù di una convenzione con i Dipendenti della Regione Sicilia), specificando che la remunerazione riconosciuta è pari al T.U.R. decurtato dello 0,75%.

Con replica del 7.05.09, il ricorrente ha ribadito nuovamente gli obblighi di informazione previsti dal Codice del Consumo ed ha sottolineato di non aver mai sottoscritto con la resistente la

cennata convenzione, puntualizzando come il comportamento posto in essere dalla banca si configuri come una pratica commerciale scorretta.

In ogni caso, il 20.10.09, la resistente ha informato il ricorrente di aver provveduto 'ad effettuare la riliquidazione' del conto 'in ottica di *retention*'.

In accoglimento delle rimostranze del ricorrente (il quale ha lamentato essere stato soddisfatto solo per l'anno 2009), la resistente ha comunque manifestato la volontà di riliquidare il conto al tasso richiesto anche per il periodo 15.10.08 – 31.12.08.

Con nota del 3.05.10 il ricorrente ha trasmesso la ulteriore corrispondenza intercorsa con la banca dalla quale si evince che l'intermediario ha provveduto alla rideterminazione delle competenze anche per il periodo dal 1°.10.08 al 28.02.09 (data in cui il cliente ha ricevuto l'estratto conto periodico e, quindi, è giunto a conoscenza delle nuove condizioni applicate).

Con l'occasione, il ricorrente ha anche trasmesso la quietanza rilasciata alla banca per l'accredito di 450 euro e una nota indirizzata all'ABF in cui dichiara di rinunciare al ricorso.

Nel corso del procedimento l'interesse che ha spinto la ricorrente ad adire l'ABF è stato integralmente soddisfatto; ne consegue che, sulla scorta di orientamento condiviso dallo stesso Collegio e fondato anche su consolidati orientamenti giurisprudenziali, si ritiene che possano sussistere i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI